

**REGOLAMENTO (CE) N. 796/95 DELLA COMMISSIONE**

del 7 aprile 1995

**recante modificazione del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8, e l'articolo 14,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 705/94<sup>(6)</sup>, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane;

considerando che, con effetto dal 1° febbraio 1995, l'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 ha modificato il valore in ecu di taluni prezzi e importi al fine di neutralizzare gli effetti della soppressione del coefficiente correttore 1,207509, applicato fino al 31 gennaio 1995 ai tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo; che, a decorrere dal 1° febbraio 1995, i nuovi valori in ecu dei prezzi ed importi in questione sono calcolati conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3813/92 e all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 157/95<sup>(8)</sup>;

considerando che, al fine di evitare confusioni e di facilitare l'applicazione del regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione, è opportuno, a partire dall'inizio del periodo di commercializzazione comprendente i mesi di marzo e aprile 1995, modificare il valore in ecu del reddito forfettario di riferimento

fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1858/93;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 contiene una serie di disposizioni transitorie per l'attuazione del regime, le quali non sono più applicabili; che, a fini di chiarezza, è d'uopo sopprimerle; che inoltre, tenuto conto dell'esperienza, occorre prolungare i periodi durante i quali possono essere presentate le domande di anticipi e le domande di versamento del saldo;

considerando che, ai fini di una gestione corretta, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore senza indugio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1858/93 è così modificato:

- 1) All'articolo 1, il secondo comma è soppresso.
- 2) All'articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - 2. Il reddito forfettario di riferimento è fissato a 59,29 ECU/100 kg (peso netto) di banane verdi in fase "uscita dal capannone di condizionamento".
- 3) L'articolo 6 è soppresso.
- 4) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
  - 2. Le domande sono presentate:
    - a) per quanto riguarda gli anticipi, entro il giorno 20 dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre per le banane effettivamente commercializzate nei due mesi che precedono il mese della domanda;
    - b) per quanto riguarda il versamento del saldo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'aiuto.

Il saldo comprende:

— l'aiuto per le banane commercializzate nel periodo da novembre a dicembre,

<sup>(1)</sup> GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 5.<sup>(6)</sup> GU n. L 85 del 30. 3. 1994, pag. 7.<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(8)</sup> GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 1.